



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Capitaneria di Porto di Rimini

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Sicurezza della Navigazione
Via Destra del Porto, 149-151 Tel. 0541/50121 — Fax. 0541/54373
E-mail: cprimini@mit.gov.it — P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA N. 97/2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

- VISTA la Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18.06.1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
- VISTO il Decreto Ministeriale 13.10.1999, recepimento della Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18.06.1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
- VISTA la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione — Serie generale n. 104/2014 emanata in data 07.08.2014 dal 6° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri — Direttiva 98/41/CE come recepita dal Decreto 13 ottobre 1999”*, che sostituisce ed abroga la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione — Serie generale n. 98/2013 emanata in data 06.08.2013 dal citato Comando Generale;
- VISTA la nota prot. n. 0116216 emanata in data 04.12.2014 dal 6° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che modifica la citata Circolare Serie Generale n. 104/2014;
- VISTA la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione — Serie generale n. 106/2015 emanata in data 22.01.2015 dal 6° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Implementazione delle attività di verifica e controllo su navi Ro-Ro Pax”*;
- VISTA la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione — Serie generale n. 117/2015 emanata in data 10.08.2015 dal 6° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri — Direttiva 98/41/CE come recepita dal Decreto 13 ottobre 1999 — Noleggio di unità trasporto passeggeri — Approvazione sistemi unità di bandiera comunitaria”*;
- RITENUTO necessario garantire che il numero delle persone a bordo non superi la capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza delle unità trasporto passeggeri; nonché raccogliere le informazioni ed i dati su passeggeri, equipaggio e, più in generale, su tutte le persone a bordo per facilitare le operazioni di ricerca e soccorso ed ottimizzare le risorse necessarie per fronteggiare un evento SAR;
- PRESO ATTO dell'abrogazione e sostituzione della Circolare - Serie generale n. 98/2013 emanata in data 06.08.2013 dal citato Comando Generale con la Circolare — Serie generale n. 104/2014 emanata in data 07.08.2014 dallo stesso;
- RITENUTO NECESSARIO aggiornare l'Ordinanza n. 103/2013 emanata dalla Capitaneria di porto di Rimini in data 14.08.2013 a seguito delle intervenute integrazioni nella tematica in questione;
- VISTI gli articoli 17, 30, 62, 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

ORDINA

Articolo 1

UNITÀ DA PASSEGGERI CHE NON SUPERANO LA DISTANZA DI VENTI MIGLIA DA PORTO A PORTO:

ATTIVITÀ DI CONTEGGIO DEL NUMERO DELLE PERSONE A BORDO

Le navi passeggeri¹, indipendentemente dalla bandiera, che partono o approdano nel porto di Rimini o in quelli del Circondario marittimo - Bellaria, Riccione e Cattolica -, impiegate in viaggi che **non superano la distanza di venti miglia da porto a porto**, ivi compresi i punti d'approdo², devono effettuare l'attività di conteggio delle persone a bordo, senza distinzione d'età, compreso l'equipaggio e gli eventuali soggetti che dovessero viaggiare a titolo gratuito.

La Società³, a tal fine, stabilisce specifiche istruzioni, da mantenere a bordo dell'unità, la cui applicazione è di diretta responsabilità del Comandante.

Le attività di conteggio sono effettuate tenendo in considerazione i seguenti punti:

- a) predisposizione di un sistema di emissione titoli di viaggio/carta d'imbarco (vedasi i successivi articoli 4 e 5 della presente ordinanza) che non permetta il rilascio di ulteriore bigliettazione al raggiungimento del numero massimo di trasportabilità per singola unità esercita; qualora la tipicità delle corse ovvero la particolare organizzazione delle strutture portuali non consenta di legare il titolo emesso alla corsa da effettuare (es. bigliettazione unicamente cartacea ed effettuabile presso più sportelli, alta frequenza di corse su tratte brevi), la Società deve predisporre, comunque, un'adeguata procedura affinché sia evitato l'imbarco di persone oltre i limiti previsti dalla certificazione dell'unità;
- b) identificare, a bordo dell'unità, i punti di imbarco/sbarco dei passeggeri;
- c) assicurare, presso ciascun punto di imbarco/sbarco, la presenza di personale munito di ausili adeguati per il conteggio delle persone;
- d) impedire l'accesso all'unità da punti d'imbarco diversi da quelli identificati e non presidiati;
- e) effettuare, appena prima di imbarcare ed all'atto dello sbarco, il conteggio di ogni singola persona, che imbarca e/o sbarca, presso ciascun punto di approdo. Al porto di destinazione finale, con sbarco di tutti i passeggeri trasportati, tale attività può essere eseguita, in alternativa, attraverso una verifica dei locali nave accertando che a bordo non vi siano rimasti passeggeri;
- f) vietare l'imbarco di qualsiasi persona, al di fuori dell'equipaggio, sprovvista di titolo di viaggio/carta d'imbarco;
- g) ad ogni punto di approdo deve essere determinato, prima della partenza, il numero effettivo delle persone presenti a bordo tenendo conto di quelle imbarcate e/o sbarcate e di quelle in transito.

¹ «nave da passeggeri»: qualsiasi nave marittima o unità veloce da passeggeri che trasporti più di dodici passeggeri (Art. 1, c.1, lett. f) D.M. 13.10.1999).

² «punto d'approdo»: qualsiasi scalo, anche intermedio, ove possano sbarcare e/o imbarcare persone (Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione — Serie generale n. 104/2014 emanata in data 07.08.2014 dal 6° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto).

³ «Società»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave, ai sensi del codice ISM (Art. 1, c.1, lett. i) D.M. 13.10.1999).

«Società»: fermo restando la definizione contenuta nel D.M. 13.10.1999, per Società deve intendersi qualsiasi soggetto giuridico, a prescindere dal campo di applicazione del Codice ISM, che esercisce navi ricomprese nel campo di applicazione delle norme in parola.

Articolo 2

UNITÀ DA PASSEGGERI CHE SUPERANO LA DISTANZA DI VENTI MIGLIA DA PORTO A PORTO:

2.1 SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE A BORDO

Le navi passeggeri (come definite al precedente articolo 1), indipendentemente dalla bandiera, che partono o approdano nel porto di Rimini o in quelli del Circondario marittimo - Bellaria, Riccione e Cattolica -, impiegate in viaggi che **superano la distanza di venti miglia da porto a porto**, ivi compresi i punti d'approdo, oltre ad attuare l'attività di conteggio delle persone, così come stabilito agli articoli 1 e 3 della presente ordinanza, devono implementare un sistema di registrazione delle informazioni da parte della Società.

2.2 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE

La Società si assicura che il sistema garantisca:

- a) l'adeguato conteggio delle persone, con le modalità descritte negli articoli 1 e 3 della presente ordinanza;
- b) la predisposizione di apposite procedure per l'acquisizione delle seguenti informazioni, per ogni singola persona, prima della partenza da ogni punto d'approdo:
 - cognome;
 - nome;
 - sesso;
 - nazionalità;
 - categoria di età, indicando come *neonati* i soggetti fino a tre anni, *bambini* quelli fino a 12 anni ed *adulti* quelli oltre i 12 anni. In alternativa, a scelta della Società di gestione, può essere indicata l'età o la data di nascita;
 - eventuali cure speciali o assistenza di cui abbia necessità il passeggero in situazioni di emergenza;
- c) che siano soddisfatti i criteri funzionali previsti dall'art. 7 del D.M.13.10.1999:
 - **leggibilità:** i dati devono avere un formato facilmente leggibile;
 - **disponibilità:** i dati devono essere facilmente disponibili per le autorità marittime interessate alle informazioni contenute nel sistema;
 - **funzionalità:** il sistema deve essere concepito in modo da non ritardare l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
 - **sicurezza:** i dati devono essere adeguatamente protetti contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale e l'alterazione e devono essere trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- d) la nomina dell'Addetto alla registrazione, attraverso formale atto di nomina controfirmato dall'interessato per assunzione di responsabilità. L'Addetto alla registrazione può essere personale della Società o soggetto esterno ed è responsabile della conservazione e trasmissione delle informazioni acquisite, da tutte le unità, all'Autorità marittima in caso di necessità. L'Addetto alla registrazione è l'unico soggetto a cui la Società ed eventualmente l'Autorità marittima fa riferimento per l'acquisizione delle informazioni previste.

Le informazioni di cui alla precedente lettera b) andranno raccolte e verificate secondo le modalità, le procedure e le percentuali previste nel "Programma nazionale di sicurezza marittima" Edizione 26 aprile 2007 ed eventuali, successive modifiche.

Fermo restando l'obbligo di registrazione dei dati di tutti i passeggeri — compreso quindi neonati di età inferiore ad un anno — tale principio non incide sulla definizione di cui alla regola I/2 (e) della Convenzione SOLAS e, quindi, sul numero massimo di passeggeri trasportabili.

2.3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Nell'ambito della gestione delle informazioni acquisite, la Società si assicura che:

- a) tali informazioni siano protette da:
 - distruzione/perdite accidentali o intenzionali,
 - alterazioni accidentali o intenzionali,
 - accessi o divulgazioni non autorizzate;
- b) tali informazioni siano comunicate all'Addetto alla registrazione entro 30 minuti dalla partenza della nave dal punto di approdo;
- c) le informazioni raccolte siano conservate fino al momento in cui le stesse non siano più necessarie per le finalità previste dal D.M. 13.10.1999 (es. sbarco dei passeggeri al compimento del viaggio ovvero disposizione da parte dell'Autorità competente in caso di inchieste o procedimenti giudiziari a seguito di sinistro, ecc.);
- d) siano portati a conoscenza dei passeggeri i motivi per i quali è necessario procedere alla registrazione dei dati personali e della facoltà di dichiarare la necessità di ricevere particolare assistenza in casi di emergenza. Tali informazioni possono essere contenute nel titolo di viaggio/carta d'imbarco ovvero fornite attraverso altro idoneo sistema scelto dalla Società;
- e) sia comunicato il nominativo dell'Addetto alla registrazione:
 - alla Sala Operativa della Direzione Marittima di Ravenna,
 - e all'Autorità marittima prima della partenza della nave ovvero al primo approdo qualora trattasi di nave di linea.

2.4 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE

Il sistema di registrazione è approvato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – 6° Reparto Sicurezza della Navigazione – Ufficio 2° Sezione 2 [come da **procedura** prevista al paragrafo “Procedura per l'approvazione del Sistema di Registrazione” (punti da 19 a 23) della Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie generale n. 104/2014 emanata in data 07.08.2014 dal 6° Reparto del Comando Generale dei Corpo delle Capitanerie di porto].

La nave battente bandiera comunitaria deve ottenere l'approvazione del proprio sistema di registrazione passeggeri secondo le modalità previste al punto 21 della citata Circolare, anche se in servizio non regolare. Qualora già in possesso di sistema di registrazione passeggeri approvato da altro Stato membro, la Company dovrà presentare alle Autorità marittime dei porti di scalo delle proprie navi esclusivamente copia dell'atto di approvazione, che sarà acquisito agli atti.

Per quanto concerne l'approvazione dei sistemi di registrazione e conteggio delle persone a bordo di unità da passeggeri di Società di gestione nazionali che pur rimanendo tali dal punto di vista ISM non esercitano direttamente le proprie navi dal punto di vista operativo/commerciale, noleggiandole a società terze attraverso l'istituto del cd. “noleggio a scafo armato” ed utilizzando, al contempo, parte di un sistema di registrazione e conteggio di queste ultime, si rimanda alle istruzioni operative contenute nella Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie generale n. 117/2015 emanata in data 10.08.2015 dal 6° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Articolo 3 COMUNICAZIONE DEL NUMERO TOTALE DELLE PERSONE A BORDO

Il numero totale delle persone a bordo, senza distinzione d'età, compreso l'equipaggio e gli eventuali soggetti che dovessero viaggiare a titolo gratuito, deve essere comunicato al Comandante (come previsto dall'art. 3, c. 1 del D.M. 13.10.1999), immediatamente prima della partenza dell'unità, e al responsabile della registrazione delle informazioni (a quest'ultimo solo per le unità che effettuano viaggi che superano le venti miglia da porto a porto).

Al momento della partenza dell'unità, il Comandante, dopo aver verificato che il numero delle persone a bordo non superi il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, deve comunicare alla Sala Operativa della locale Autorità marittima (ovvero, in caso di inattività,

alla S.O. di questa Capitaneria di Porto), il numero totale delle persone presenti a bordo, con qualunque mezzo idoneo (VHF, telefono, ecc.).

Analoga comunicazione deve essere effettuata da parte dello stesso Comandante all'arrivo nei porti (o nei punti d'approdo) del Circondario Marittimo di Rimini.

Articolo 4

MODALITÀ DI EMISSIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO

La Società, per le attività di conteggio di cui agli articoli 1 e 3 della presente ordinanza, e, ove previsto, di registrazione delle informazioni, stabilisce adeguate modalità di emissione dei titoli di viaggio, che saranno verificate dalle Autorità marittima attraverso i controlli previsti dalle disposizioni di diretto riferimento.

Articolo 5

UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI DI EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO

Qualora si utilizzi un sistema di emissione dei titoli di viaggio e di acquisizione delle informazioni di tipo informatico, la Società si assicura che siano stabilite appropriate istruzioni in merito a:

- eventuali modalità di prenotazione telematica;
- modalità di rilascio dei titoli di viaggio;
- modalità di controllo dell'emissione dei titoli di viaggio in considerazione del numero delle persone trasportabili per ogni singola nave gestita dallo stesso sistema;
- attività di corrispondenza tra titoli di viaggio emessi e persone effettivamente imbarcate ad ogni singolo punto di approdo;
- modalità di trasmissione delle liste passeggeri a bordo delle unità, ove previsto.

Risulta necessario, altresì, che sia disponibile un sistema di *back-up* in caso di malfunzionamento del sistema informatico.

Articolo 6

UNITÀ DA PASSEGGERI EXTRACOMUNITARIE DIRETTE VERSO UN PORTO NAZIONALE

Le Società armatrici che eserciscono unità da passeggeri battenti bandiera extracomunitaria e dirette verso un porto nazionale, devono provvedere, al pari delle unità comunitarie, all'approvazione del proprio sistema di registrazione passeggeri, secondo le modalità previste nella Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione — Serie generale n. 104/2014 emanata in data 07.08.2014 dal 6° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

A tal fine la Società di gestione, anche attraverso la nave o il raccomandatario marittimo, comunicano all'Autorità Marittima locale:

- a) di aver acquisito le informazioni di cui all'articolo 4, c. 1, lett. b) della presente Ordinanza;
- b) il punto di contatto per l'acquisizione delle informazioni in caso di emergenza.

La comunicazione di cui sopra non esime la nave dall'effettuare eventuali ulteriori comunicazioni previste da altre norme e deve essere effettuata all'Autorità Marittima locale:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo, ovvero se il porto di scalo non è noto o viene cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventi nota;
- b) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Articolo 7

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno puniti a norma degli artt. 1174, 1224 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 103/2013 emanata dalla Capitaneria di porto di Rimini in data 14.08.2013.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni interessate, inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/rimini e affissione all'albo delle autorità marittime interessate.

Rimini, 10 settembre 2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico SANTISI